R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Ercolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1438/2013 promossa da:

(C.F. -omissis-), con il patrocinio dell'avv. NEGRETTI FEDERICA e dell'avv. TOMASI RUGGERO elettivamente domiciliato in CORSO STAMIRA, 49 - ANCONA, presso il difensore avv. NEGRETTI FEDERICA

ATTORE

contro

, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. -omissis-), con il patrocinio dell'avv. CURZI CORRADO elettivamente domiciliato in VIA MENICUCCI, 1 60121 ANCONA, presso il difensore avv. CURZI CORRADO

CONVENUTO

Conclusioni

Per l'attore: "In via principale nel merito accertare e dichiarare in forza di tutti i fatti e la documentazione di cui in narrativa che s'intendono qui integralmente ritrascritti, l'esclusiva responsabilità della , in persona del legale rappresentante p.t., proprietaria del , con sede a Ferrara alla via , per i danni patrimoniali - quantificati in E 10.250,00 - subiti dall'attore in relazione al furto subito all'interno della struttura dei propri beni personali (un orologio "Rolex 16570" e moneta contante per E 250,00), oltre al contestuale risarcimento del danno morale quantificato nella misura di E 3.000,00, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di E 13.250,00, oltre gli interessi legali dal giorno del fatto fino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, o a quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia;
in via subordinata nel merito accertare e dichiarare in forza di tutti i fatti e la documentazione di cui in narrativa che s'intendono qui integralmente ritrascritti, l'esclusiva responsabilità della , in persona del legale rappresentante p.t., proprietaria del , con sede a Ferrara alla , per i danni patrimoniali - quantificati in E 10.250,00 - subiti dall'attore in relazione al furto subito all'interno della struttura dei propri beni personali (un orologio "Rolex 16570" e moneta contante per E 250,00), oltre al contestuale risarcimento del danno morale quantificato nella misura di E 3.000,00, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in forma specifica dei predetti beni".
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
Per il convenuto: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
in via principale, respingere la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e del tutto carente sotto il profilo probatorio;

in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere dimostrato che i beni del sig. furono effettivamente introdotti all'interno del centro benessere e successivamente sottratti, accertare che l'evento dannoso è avvenuto per fatto e colpa interamente imputabile all'odierno attore, per non avere questi rispettato le prescrizioni previste dal contratto e per non aver prestato l'ordinaria diligenza dovuta e per l'effetto respingere la domanda;
in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riscontrata una responsabilità del centro benessere, accertare che la sottrazione dei beni personali del è ascrivibile in misura prevalente al comportamento dell'odierno attore e per l'effettivo ridurre la domanda risarcitoria secondo il gradiente che il Giudice riterrà di giustizia, anche in relazione alla reale entità dei danni subiti e comunque entro il limite previsto dall'art. 1783 c. 3 c.c. pari ad E 2.000,00;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità esclusiva del centro benessere in ordine alla sottrazione dei beni dell'attore, ridurre comunque il quantum debeatur della domanda entro il limite di E 2.000,00 così come previsto dall'art. 1783 c.c.;
in ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze professionali di lite".

Fatto
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 20.03.2013 l'attore conveniva in giudizio la in quanto proprietaria del centro benessere . Esponeva in fatto di essersi recato presso la struttura in data 24.06.2012 e di aver riposto i propri oggetti personali, in particolare un orologio Rolex 16570 e moneta contante per E 250,00, all'interno degli appositi armadietti situati nello spogliatoio. Sosteneva di aver chiuso a chiave l'armadietto e di aver lasciato la chiave nell'apposito cestino, posto sulla scrivania della reception. Lamentava, tuttavia, che, una volta terminato il percorso all'interno del centro benessere, constatato che la chiave non si trovava più nel cestino e avvisato l'addetto alla sorveglianza, unitamente a quest'ultimo si recava nello spogliatoio e trovava la chiave inserita nell'armadietto, rimasto completamente vuoto.

In diritto, sosteneva la responsabilità della struttura per il furto subito, richiamando gli artt. 1783 e 1784 c.c., in quanto con il pagamento del biglietto d'ingresso la struttura mette a disposizione del cliente le attrezzature c.d. accessorie, dunque nel caso di specie gli armadietti, e si obbliga alla custodia dei beni ivi riposti.

Chiedeva pertanto il risarcimento del danno subito, quantificato in E 10.000,00 corrispondenti al valore del Rolex 16570, oltre E 250,00 pari al valore del danaro contante sottratto, nonché E 3.000,00 a titolo di danno morale, avuto riguardo al particolare valore affettivo dell'orologio, ricevuto in regalo in occasione di un particolare evento della vita, per un totale di E 13.250,00.

Si costituiva in data 02.07.2013 la ., quale proprietaria del in persona del legale rappresentante pro tempore. Sottolineava il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore stante l'assenza di elementi a conforto della ricostruzione dei fatti operata da controparte, in particolare per ciò che attiene all'introduzione dei beni oggetto dell'asserito furto all'interno dell'armadietto, nonché del furto medesimo. In diritto, si riteneva comunque esente da responsabilità in quanto il regolamento della struttura, esposto all'ingresso e alla reception, conteneva una clausola di esclusione della responsabilità per il caso di sottrazione o danneggiamento di beni introdotti dai visitatori nel centro benessere, indipendentemente dalla circostanza che fossero chiusi o meno negli armadietti e invitava i clienti a dichiarare al personale addetto il possesso di beni di valore; evidenziava, quindi, il comportamento negligente dell'attore, il quale non si era attenuto alle indicazioni contenute nel regolamento. In proposito, faceva

presente che la struttura era dotata di casseforti predisposte per la custodia di tali beni e che delle stesse ben avrebbe potuto chiedere di usufruire il . Chiedeva, dunque, in via principale il rigetto della domanda, avuto riguardo alla mancanza di prova del fatto costitutivo ovvero, nel caso in cui si ritenesse raggiunta la prova del fatto, alla ascrvibilità di questo alla sola colpa dell'attore. In via subordinata, in merito alla quantificazione del danno, precisato che il valore di mercato del Rolex 16570 è pari E 4.500,00 e che dell'introduzione del denaro contante per E 250,00 non vi è prova alcuna, chiedeva che venisse applicata la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1783 comma 3 c.c., che contiene il risarcimento entro un tetto massimo pari a cento volte il prezzo del biglietto d'ingresso, dunque E 2.000,00 nel caso di specie.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove per testi richieste da entrambe le parti alle udienze del 27.01.2015 e 08.03.2016. All'udienza del 10.01.2017 venivano precisate le conclusioni e all'esito delle comparse conclusionali e delle repliche la causa veniva trattenuta in decisione.

Ciò premesso, la domanda è infondata e pertanto va rigettata.

Va innanzitutto ricordato che alla vicenda oggetto di causa va applicata la normativa dettata dal codice in materia di responsabilità dell'albergatore prevista dagli artt. 1783 e ss. c.c., infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, "i principi sulla responsabilità dell'albergatore ex art. 1783 e ss. c.c. sono applicabili anche ad altre strutture, tra cui le palestre, poiché anche in tali fattispecie l'utente, per fruire appieno dei servizi, abbandona provvisoriamente la custodia di alcuni oggetti personali" (Trib. Venezia 16.10.1996); per identità di ratio, vale a dire la necessità di liberarsi dei propri oggetti personali per fruire dei servizi offerti dalla struttura, il centro benessere si ritiene equiparabile alla palestra e pertanto sottoposto alla medesima disciplina.

Ciò posto, per le strutture diverse dagli alberghi, ma ad essi equiparate per la responsabilità in caso di distruzione, deterioramento o sottrazione di beni introdotti dai clienti, la giurisprudenza ha elaborato il seguente correttivo: "Mentre per l'albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente all'interno della struttura, per il gestore di un impianto sportivo tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, è limitata solo a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione" (Cass. sez. III 04.10.1991 n. 10393). Ebbene, applicando il suddetto criterio alla vicenda in questione, non vi è dubbio che l'orologio e il denaro contante rientrino tra i beni di cui il era costretto a disfarsi per poter usufruire delle strutture del centro benessere, le quali notoriamente richiedono di indossare esclusivamente un costume e tendenzialmente comportano l'immersione in acqua.

In proposito è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito che è obbligo del gestore di palestre ovvero strutture analoghe offrire al cliente un servizio di custodia degli effetti personali che il cliente quotidianamente porta con sé, poiché si tratta di servizio accessorio necessario per la corretta esecuzione della prestazione principale, cioè il godimento degli attrezzi nel caso della palestra e delle piscine e degli altri impianti nel caso del centro benessere. Dunque, in via generale, il gestore risponde "per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell'impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti" (Trib. Firenze 2240/2014).

Sotto questo profilo, a nulla rileva la circostanza sottolineata dalla parte convenuta circa l'esposizione del cartello con il regolamento nel quale è contenuta la clausola di esclusione della responsabilità della struttura per il caso di sottrazione di beni di proprietà dei clienti. Si ricorda, infatti, che "tale limitazione di responsabilità risulta inefficace, in quanto non approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., dovendosi essa ritenere quale condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c." (Cass. sez. III 27.01.2009 n. 1957). Il principio appena esposto è stato elaborato dalla Suprema Corte con riferimento al furto all'interno di parcheggio custodito, ma si ritiene applicabile al caso di specie per identità di ratio: anche nel caso del centro benessere, infatti, al momento del pagamento del biglietto d'ingresso, il cliente stipula un contratto

con il gestore e l'esclusione della responsabilità di quest'ultimo configura indubbiamente una clausola vessatoria che, in quanto tale, va specificamente approvata per iscritto dalla controparte.

Risulta, altresì, irrilevante per la vicenda in questione, la presenza all'interno della struttura convenuta di casseforti di sicurezza utilizzabili su specifica richiesta del cliente in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia all'albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall'art. 1783 comma 3 c.c., salvo che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c." (Cass. 5030/2014). Dunque, alla luce del principio appena ricordato, non è corretto qualificare quale comportamento omissivo la scelta dell'attore di non avvalersi delle casseforti predisposte dalla struttura, poiché egli non poteva dirsi in alcun modo tenuto dalla legge o dagli usi a denunciare al personale del centro il possesso dei beni asseritamente sottratti.

Occorre, tuttavia, tenere presente che tale decisione del cliente di riporre oggetti di valore e denaro contante all'interno dell'armadietto comporta, come appena accennato, una limitazione dell'obbligo risarcitorio posto a carico della struttura. Infatti, mentre quest'ultima deve dirsi responsabile per l'intero valore sottratto o distrutto nel caso in cui i beni siano stati oggetto di specifica consegna in custodia al personale ai sensi dell'art. 1784 c.c., laddove il cliente abbia preferito usufruire dei soli armadietti si applicherà, a meno di dimostrare la colpa del gestore, il limite previsto dall'art. 1783 comma 3 c.c. per cui il risarcimento sarà eventualmente dovuto per un valore pari al massimo a cento volte il prezzo del biglietto d'ingresso, pari nel caso di specie ad E 20,00.

Tale regola è stata confermata dalla Suprema Corte laddove ha affermato che "in caso di sottrazione di oggetti di valore portati dal cliente in albergo ma non affidati in custodia all'albergatore, posto che il valore della cosa sottratta non influisce sul regime di responsabilità legale applicabile alla fattispecie, l'albergatore risponde illimitatamente della sottrazione ove il cliente provi che l'evento sia imputabile alla colpa di quest'ultimo" (Cass. sez. III 22.2.1994 n. 1684).

Ciò premesso circa la responsabilità astrattamente configurabile in capo alla convenuta, permane a carico dell'attore l'onere della prova circa il fatto costitutivo della domanda. Ebbene, nel caso di specie, il fatto non può dirsi provato, pertanto la domanda deve essere rigettata.

Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice alle udienze del 27.01.2015 e del 08.03.2016, risulta confermata la sola circostanza che l'attore si sia recato all'interno del indossando l'orologio Rolex di cui si lamenta il furto.

Tuttavia, innanzitutto, nulla si dice circa l'esistenza del denaro contante, la cui sottrazione, pur lamentata dall'attore, risulta totalmente sfornita di prova.

Per ciò che riguarda poi l'orologio, la teste si è limitata a dichiarare che il indossava il Rolex il giorno 24.06.2012 (risposta al cap. 2), precisando poi: "Io sono andata subito nello spogliatoio, poi assieme ad altri amici l'abbiamo aspettato nella reception, è arrivato e ha lasciato le chiavi nell'apposito cestino" (risposta al cap. 9, verbale ud. 27.05.2015).

La teste inoltre, escussa all'udienza del 27.1.2015 ha riferito che, al termine per percorso spa, si recava assieme al Carloni alla reception per ritirare le chiavi dei rispettivi armadietti e che il non trovava la chiave ed entrava nello spogliatoio, constatando che la chiave era inserita e la cassetta aperta (come dal medesimo riferito, tenuto conto che la teste ha precisato di non essere entrata nello spogliatoio degli uomini); successivamente, escussa all'udienza dell'8.3.2016 al fine di chiarire talune la propria deposizione, ha invece riferito che, al termine del percorso spa, si recava negli spogliatoi per cambiarsi e, una volta uscita, vedeva il con un addetto alla

reception che diceva di non trovare le chiavi. Dunque, alla luce di tali chiarimenti, deve ritenersi che la teste non ha personalmente assistito al momento in cui il , terminato il percorso benessere, si sarebbe avveduto della mancanza della chiave nel cestino della reception.

In primo luogo occorre rilevare che tale dichiarazione contrasta con quanto sostenuto dal dipendente della struttura, , escusso alla medesima udienza: questi, infatti, dichiarava in quella sede di conoscere l'attore, in quanto assiduo frequentatore della struttura, e di averlo visto da solo all'interno del centro il giorno dell'asserito furto (risposta al cap. 2 della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 3 di parte convenuta, verbale ud. 27.05.2015).

In ogni caso, anche a voler ritenere che la teste di parte attrice si trovasse presso il il giorno 24.06.2012, non vista dal dipendente della struttura escusso all'udienza del 27.01.2015, la dichiarazione della non sarebbe da sola determinante ai fini della prova del fatto costitutivo della domanda.

Perché insorga l'obbligo di custodia in capo alla struttura, non può ritenersi sufficiente la conferma che l'attore sia entrato presso la struttura con il suddetto orologio al polso, bensì è necessario dimostrare che il medesimo oggetto sia stato chiuso a chiave all'interno dell'apposito armadietto. La prova di tale ulteriore circostanza risulta indispensabile per escludere in tutto o in parte la corresponsabilità ovvero responsabilità esclusiva in capo al cliente a seguito di condotta negligente, che peraltro costituirebbe, ai sensi dell'art. 1785 n.1 c.c., un'esimente per la struttura. Sul punto si ricorda che "quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, 2) a forza maggiore, 3) alla natura della cosa; ricorre l'esimente da responsabilità di cui all'art. 1785 n. 1 c.c., nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia dovuto alla condotta avventata ed imprudente del cliente" (Trib. Pescara 10.11.1992).

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso esclusivamente che l'attore è entrato nella struttura con l'orologio al polso, mentre sono rimaste prive di prova sia la circostanza della collocazione dell'orologio e del denaro nell'armadietto, sia della sottrazione della chiave e dell'apertura ad opera di terzi nel periodo in cui egli era impegnato nel percorso benessere.

In assenza di prova sul punto non può escludersi che egli abbia abbandonato l'oggetto di valore, nonché il denaro contante, di cui si discute, in un punto qualsiasi all'interno dello spogliatoio, o che l'armadietto sia stato lasciato dallo stesso inavvertitamente aperto, con la chiave appesa, una volta fatto ritorno nello spogliatoio.

Risulta, poi, del tutto irrilevante la circostanza che parte convenuta non abbia mai contestato il fatto costitutivo prima dell'instaurazione del giudizio: il principio di non contestazione per cui "ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (Cass. sez. VI ord. 21.08.2012 n. 14594) si applica esclusivamente in sede processuale, vale a dire che assume rilievo esclusivamente nel momento in cui viene instaurato il giudizio.

Infine, risulta irrilevante anche il malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza della struttura poiché, alla luce dei fatti così come ricostruiti non varrebbe a colmare il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice.

Dunque, alla luce dei principi esaminati e dei fatti così come ricostruiti, in difetto di adempimento da parte dell'attore dell'onere probatorio die fatti costitutivi della propria pretesa, la domanda non può essere accolta.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

Diritto
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:

a) b) rigetta la domanda attorea; c) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in E3.300,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Ancona, 1.6.2017

Depositata in cancelleria il 05/06/2017